

Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 (BUR n. 33/1994)

NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (1)

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, con la presente legge, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura, intesa anche come strumento per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e la valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del patrimonio apistico e della profilassi delle malattie delle api.

2. L'apicoltura è attività agricola e si inquadra nell'economia agricola regionale, contribuendo alla conservazione dell'ambiente e alla valorizzazione dei prodotti dell'alveare.

Art. 2 - Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura. (2)

1. La Regione del Veneto, al fine di favorire l'incremento dell'apicoltura, promuove l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali mellifere.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, favorisce la politica di aggregazione dei prodotti e dei produttori promuovendo ed incentivando le forme associate, nell'ambito della programmazione, per il settore dell'apicoltura, sentita la Consulta regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 5.

3. La Giunta regionale in coerenza con la programmazione di cui al comma 2 può concedere:

a) agli apicoltori, singoli o associati, aiuti agli investimenti;

b) alle forme associate di cui all'articolo 2 bis, comma 1, lettera i), ed al Centro regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 4, aiuti per prestazioni di assistenza tecnica;

c) al Centro regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 4, aiuti alla ricerca per lo sviluppo del settore apistico.

4. Gli aiuti di cui ai commi 2, 3 vengono concessi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica, esenzione o applicazione del regime de minimis, sulla base di criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale.

Art. 2 bis - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) arnia: un contenitore per api;
- b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- c) apiario: un insieme unitario di alveari;
- d) postazione: il sito di un apiario;

d bis) movimentazione di api e alveari: ogni spostamento degli stessi da un sito ad altra localizzazione, sia per fini produttivi che per fini funzionali all'attività apistica e alla sopravvivenza delle api; (3)

e) nomadismo: forma di conduzione dell'allevamento apistico ai fini dell'incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

f) apicoltore: chiunque detenga e conduca alveari;

g) imprenditore apistico: chiunque detenga e conduca alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

h) apicoltore professionista: chiunque esercita l'attività, di cui alla lettera g), a titolo professionale;

i) forme associate:

1) le organizzazioni di apicoltori produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;

2) le associazioni di apicoltori costituite con atto pubblico nonché le cooperative di apicoltori e loro consorzi di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile, con almeno cento soci e che detengano complessivamente almeno seicentocinquanta alveari regolarmente denunciati;

3) i consorzi di tutela del settore apistico; (4)

1) le organizzazioni di produttori ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;

2) le associazioni di apicoltori e le cooperative di apicoltori che abbiano almeno 100 soci e che detengano complessivamente almeno 650 alveari;

3) i consorzi di tutela del settore apistico. (5)

Art. 3 - Tutela sanitaria del patrimonio apistico.

1. Le ULSS, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ed in collaborazione con i tecnici apistici delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, diffondono le norme tecniche per la cura e la profilassi delle malattie delle api e promuovono sistematici accertamenti sanitari adottando le misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti. (6)

2. La Giunta regionale adotta piani di intervento volti alla tutela del patrimonio apistico,(7) profilassi ed alla cura di malattie, predisposti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, anche (8) su indicazione delle forme associate di cui all'articolo 2 bis. (9)

Art. 4 - Centro regionale per l'apicoltura. (10)

1. La Giunta regionale istituisce presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, il Centro regionale per l'apicoltura con compiti di:

- a) studio e profilassi delle malattie e degli aggressori delle api;
- b) attuazione di analisi chimiche, fisiche e polliniche per la valorizzazione dei prodotti dell'alveare, anche svolta in collaborazione con i laboratori specializzati già esistenti;
- c) sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento e di gestione sanitaria dell'apiario;
- d) formazione e aggiornamento dei tecnici apistici di cui all'articolo 6;
- e) formazione e aggiornamento degli operatori delle aziende ULSS e della struttura regionale, competenti in materia veterinaria;
- f) supporto tecnico-scientifico nella definizione dei piani di intervento di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5 - Consulta regionale per l'apicoltura. (11)

1. E' istituita, presso la Giunta regionale, la consulta regionale per l'apicoltura.

2. La Consulta è composta da:

- a) il direttore della struttura regionale competente nel settore dell'agricoltura per la materia dell'apicoltura;
- b) il direttore della struttura regionale competente nel settore della sanità in materia veterinaria;
- c) il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
- d) il responsabile del Centro regionale per l'apicoltura;
- e) un rappresentante delle organizzazioni professionali del settore agricolo rappresentate nel Tavolo verde previsto dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo" nominato dalle medesime;
- f) quattro rappresentanti delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, più rappresentative a livello regionale. (12)

3. La segreteria della consulta è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente nel settore dell'agricoltura per la materia dell'apicoltura. (13)

4. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 possono essere rappresentati da un funzionario della stessa struttura a ciò espressamente delegato.

4 bis. Le organizzazioni professionali del settore agricolo di cui al comma 2, lettera e) designano un rappresentante supplente nell'ipotesi in cui il rappresentante designato sia impossibilitato a partecipare ai lavori della Consulta. Con il provvedimento di nomina dei componenti della Consulta sono individuati i componenti supplenti dei rappresentanti di cui al comma 2, lettera f). (14)

4 ter. Ciascun partecipante alla Consulta regionale per l'apicoltura può farsi assistere da

una persona dotata di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno. (15)

5. La consulta esprime pareri, su richiesta della Giunta regionale, sull'applicazione della presente legge e delle altre norme in materia di apicoltura. (16)

Art. 6 - Registro dei tecnici apistici.

1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro in cui vengono iscritti, secondo le modalità stabilite dalla stessa Giunta regionale, i tecnici apistici, i cui nominativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto. (17)

2. I tecnici apistici, iscritti nel registro di cui al comma 1, collaborano con le ULSS e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, alla diffusione delle norme di allevamento e profilassi.

Art. 7 - Denuncia alveari.

1. Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, apiari ed alveari deve farne denuncia secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale.

2. Fatte salve le eventuali misure di restrizione disposte dall'autorità sanitaria competente a seguito di focolai di malattie infettive o altri eventi che possono compromettere la salute delle api e la salubrità dei prodotti dell'alveare, le movimentazioni di api e alveari all'interno del territorio regionale, così come previsto dalla normativa nazionale, devono avvenire tramite compilazione, da parte del proprietario o detentore, o persona da essi delegata, del documento di accompagnamento previsto dall'anagrafe apistica nazionale.

3. Le movimentazioni di api e alveari provenienti da altre regioni devono:

a) essere comunicate, almeno 48 ore prima, alla competente azienda ULSS di destinazione con indicazione del comune di provenienza e del comune di destinazione;

b) essere accompagnate da certificazione sanitaria di origine, prevista dall'anagrafe apistica, rilasciata dalla competente autorità sanitaria in data non anteriore a sette giorni dallo spostamento, che va inoltrata alle aziende ULSS di cui alla lettera a).

4. La Giunta regionale definisce ulteriori procedure e modalità relative alle movimentazioni di api all'interno del territorio regionale, sentita la Consulta regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 5. (18)

Art. 8 - Denuncia delle malattie delle api.

1. È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS competente per territorio, le malattie diffuse accertate o sospette, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" e successive modifiche.

1 bis. Chiunque possiede o detiene alveari è tenuto a comunicare alla azienda ULSS competente per territorio i casi di moria o di spopolamento degli alveari, con le modalità previste dalle linee guida ministeriali. (19)

2. A seguito della denuncia le aziende ULSS possono, anche con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, provvedere (20) ai prelievi

per gli accertamenti diagnostici e, se necessario, all'applicazione delle misure di polizia veterinaria. (21)

Art. 9 - Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari. (22)

1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.

2. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, medicinali e sostanze farmacologicamente attive, salvo che gli stessi siano effettuati da parte di istituti di ricerca o ditte private nel rispetto della normativa vigente, utilizzando, se necessario, impianti idonei ad evitare la diffusione di agenti patogeni nell'ambiente. (23)

3. omissis (24)

4. Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api e gli insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali durante la fioritura, la secrezione di sostanze extraflorali o in presenza di fioriture spontanee di piante infestanti. Tali trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essiccazione. In ogni caso tutti i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle specifiche modalità d'uso. (25)

4 bis. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato al dipartimento di prevenzione dell'azienda ULSS, che espleta i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ad individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento. (26)

5. Le distanze degli apiari sono disciplinate nell'articolo 896 bis del codice civile. (27)

6. omissis (28)

7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; l'autorità sanitaria, ove si renda necessario, può procedere alla loro distruzione.

Art. 9 bis – Anagrafe degli alveari.

omissis (29)

Art. 10 - Vigilanza.

1. Le funzioni di vigilanza sull'apicoltura ai fini della presente legge, sono esercitate dall'ULSS competente per territorio, a mezzo del servizio ispettivo di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 e successive modificazioni, dagli organi di polizia urbana, dagli agenti del Corpo forestale dello Stato.

2. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

Art. 11 - Sanzioni.

1. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 550,00. (30)

2. Chiunque non adempie all'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000.
3. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 (31) dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.200.000.
4. Per la violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 150.000.
5. Per la violazione di cui al comma 7 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000.

Art. 12 - Disposizioni esecutive di attuazione.

1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della lettera g) dell'[articolo 32](#) dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.

Art. 13 - Abrogazioni di norme.

1. Sono abrogati:
 - a) la legge regionale 5 novembre 1979, n. 87;
 - b) la legge regionale 7 dicembre 1982, n. 41;
 - c) il regolamento regionale 15 aprile 1985, n. 10.

Art. 14 - Norma transitoria.

1. Ai programmi presentati dalle associazioni di apicoltori e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per l'anno 1993 e l'anno 1994, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi regionali [5 novembre 1979, n. 87](#) e [7 dicembre 1982, n. 41](#). (32)

Art. 15 - Norma finanziaria.

omissis (33)

-
- (1) La legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 con decorrenza 1 gennaio 2007 ha dettato norme igienico-sanitarie per l'attività di smielatura svolta a livello hobbistico-amatoriale.
 - (2) Articolo sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41.
 - (3) Lettera inserita da comma 1 art. 2 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41.
 - (4) Lettera sostituita da comma 2 art. 2 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41.
 - (5) Articolo inserito da art. 53 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.
 - (6) Comma modificato da comma 1 art. 54 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole "i tecnici apistici delle associazioni" con le parole "i tecnici apistici delle forme associate di cui all'articolo 2 bis".
 - (7) Comma modificato da comma 1 art. 3 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 che

ha sostituito le parole “approva piani di intervento straordinario volti” con le parole “adotta piani di intervento volti alla tutela del patrimonio apistico.”.

- (8) Comma modificato da comma 1 art. 3 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 che ha inserito le parole “, anche”.
- (9) Comma modificato da comma 2 dell’art. 54 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “su indicazione delle associazioni” con le parole “su indicazione delle forme associate di cui all’articolo 2 bis”.
- (10) Articolo sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41. In precedenza modificato da art. 55 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.
- (11) Vedi anche l’articolo 12 della legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 ai sensi del quale: “Art. 12 - Norma transitoria. 1. I membri della Consulta regionale per l’apicoltura nominati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino alla naturale scadenza. La composizione della Consulta è integrata con i componenti o i loro supplenti, nominati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere e) ed f), della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, come modificato dalla presente legge.”.
- (12) Comma sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41. In precedenza modificato da art. 56 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.
- (13) Comma modificato da comma 2 art. 5 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 che ha sostituito le parole “del dipartimento per l’agricoltura e i rapporti con la CEE” con le parole “della struttura regionale competente nel settore dell’agricoltura per la materia dell’apicoltura”.
- (14) Comma inserito da comma 3 art. 5 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41.
- (15) Comma inserito da comma 3 art. 5 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41.
- (16) Comma modificato da comma 4 art. 5 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 che ha soppresso le parole “, nonché sui programmi di attività del Centro regionale per l’apicoltura”.
- (17) Comma sostituito da comma 1 art. 6 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41; in precedenza modificato da art. 57 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 e da art. 7 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15.
- (18) Articolo sostituito da comma 1 art. 7 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41; in precedenza modificato da comma 1 art. 58 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, da comma 1 art. 6 legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 e da art. 8 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15.
- (19) Comma inserito da comma 1 art. 8 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41.
- (20) Comma modificato da comma 2 art. 8 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 che ha sostituito le parole “, le ULSS, con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, provvedono” con le parole “le aziende ULSS possono, anche con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, provvedere”.
- (21) Comma modificato da art. 59 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “delle associazioni” con le parole “delle forme associate di

cui all'articolo 2 bis”. In precedenza articolo già modificato da art. 6 comma 3 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 e sostituito da art. 9 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15.

- (22) Sostituite parole “Distanza degli alveari” con le parole: “Distanza degli apiari” da art. 10 comma 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15.
- (23) Comma sostituito da comma 1 art. 9 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41.
- (24) Comma abrogato da comma 2 art. 9 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41; in precedenza sostituito da comma 4 art. 6 legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6.
- (25) Comma sostituito da comma 3 art. 9 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41.
- (26) Comma inserito da comma 4 art. 9 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41.
- (27) Comma già modificato da comma 1 art. 17 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 ed ora sostituito da comma 2 art. 10 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15.
- (28) Comma abrogato da comma 3 art. 10 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15.
- (29) Articolo abrogato da comma 1 art. 10 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41; in precedenza aggiunto da art. 11 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15.
- (30) Comma sostituito da comma 1 art. 11 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41.
- (31) Comma modificato da comma 2 art. 11 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 che ha sostituito le parole “commi 1, 2, 3 e 4” con le parole “commi 1, 2 e 4”.
- (32) Comma modificato da comma 2 art. 17 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58. Norma ad effetti esauriti.
- (33) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.